

**CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO
DI NATURA PROFESSIONALE**

Artt. dal 2229 al 2238 del c.c.

TRA

Il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare, di seguito indicato come “CoNISMa”, Codice fiscale n. 01069050993, con sede in Roma Piazzale Flaminio, 9, rappresentato dal Presidente Prof. Angelo Tursi, nato a Taranto (TA), il 7 marzo 1951, domiciliato per la carica in Piazzale Flaminio - 9.

E

Il/la dott./dott.ssa , codice fiscale , nato a il residente in , di seguito indicato con e “Collaboratore professionista”

PREMESSO

Che, secondo quanto previsto dal *Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione*, approvato in via preliminare dalla Giunta Amministrativa nella seduta del 13 maggio 2008:

- il Prof. , nell’ambito del Progetto , in data ha formalizzato, la richiesta di provvedere all’affidamento di un incarico ad un esperto per lo svolgimento dell’attività prevista dal successivo art. 2;
- non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale dipendente in servizio allo svolgimento dell’attività prevista;
- il CoNISMa ha, pertanto, la necessità di affidare un incarico di lavoro autonomo concernente una prestazione straordinaria e temporanea, ad un “Collaboratore professionista” particolarmente esperto in
- sono state espletate le procedure previste per la selezione del soggetto a cui conferire l’incarico, tramite avviso n° pubblicato sul sito del Consorzio in data
- a seguito del procedimento svolto, il/la dott./dott.ssa è risultato/assegnatario dell’incarico come risulta dal verbale n° della Commissione di valutazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 1 – RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione di lavoro autonomo di natura professionale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

A tale proposito, il collaboratore professionale dichiara:

- che per la professione esercitata non è richiesta l'iscrizione in apposito albo o elenco.

oppure:

- di essere iscritto all'Albo/Elenco degli _____ di _____ al n. _____

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'oggetto della prestazione è il seguente:

Il "Collaboratore professionista" si impegna, a:

.....

ART. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Il "Collaboratore professionista" si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati. L'incarico di cui sopra dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e le richieste che saranno impartite dal CoNISMa; inoltre il "Collaboratore professionista" deve garantire la propria presenza presso _____ ogni qual volta si rendesse necessario per assicurare la realizzazione dell'attività.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico avrà inizio il giorno _____ e terminerà il giorno _____ ;

Il presente Contratto non può essere rinnovato. Il CoNISMa può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del Contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al "Collaboratore professionista", fermo restando l'accertata disponibilità di risorse nel budget di pertinenza.

ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione di lavoro autonomo viene determinato in euro (euro), al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente oltre ad Iva e contributo obbligatorio/contributo gestione separata INPS da corrispondersi come segue:

Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 comma 1 del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini IRPEF il CoNISMa effettuerà, pertanto, una ritenuta d'acconto del 20% all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 25 del DPR 600/73. Il "Collaboratore professionista" dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il "Collaboratore professionista" dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso. Al "Collaboratore professionista" sarà, comunque, corrisposto il trattamento di missione per lo svolgimento delle attività autorizzate dal CoNISMa, necessarie all'espletamento dell'incarico. Il trattamento di missione spettante è quello previsto da *Regolamento di missione* del Consorzio, del quale il Collaboratore dichiara di averne preso visione.

Qualora tali spese di missione siano affrontate direttamente dal "Collaboratore professionista", per il rimborso le stesse devono essere evidenziate nella fattura ed assoggettate ad Iva ed alla ritenuta di acconto del 20% ai sensi della normativa vigente.

Al "Collaboratore professionista" non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo.

Il compenso verrà corrisposto tramite:

- bonifico bancario sul c/c n., IBAN, intestato a presso la Banca Agenzia n. Via/piazza
- assegno circolare

Il CoNISMa non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento richieste dal "Collaboratore professionista" e non portate a conoscenza del CoNISMa con mezzi idonei.

ART. 6 – SUPERVISIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITA' SVOLTE

L'attività svolta dal “Collaboratore professionista” nell'ambito del presente incarico, sarà soggetta alla supervisione da parte del Prof. il quale potrà predisporre specifiche verifiche su tale attività per valutare il corretto svolgimento dell'incarico e la coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal “Collaboratore professionista” risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Prof., dandone comunicazione al Direttore del Consorzio, può richiedere al “Collaboratore professionista” di integrare i risultati entro il termine che verrà concordato in base alle esigenze di integrazione e comunque non superiore a 30 giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Prof., dandone comunicazione al Direttore del Consorzio, può chiedere al “Collaboratore professionista” di integrare i risultati entro il termine che verrà concordato in base alle esigenze di integrazione e comunque non superiore a 30 giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

ART. 7 – RECESSO

Il CoNISMa si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. La volontà di recessione da parte del CoNISMa deve essere trasmessa al Collaboratore, con un preavviso di giorni 15, a mezzo di lettera raccomandata a.r..

Il “Collaboratore professionista” può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 15 giorni, al fine di evitare pregiudizio al CoNISMa. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

In caso di recesso da parte del “Collaboratore professionista”, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante.

ART. 8 – PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del CoNISMa. Pertanto il “Collaboratore professionista” non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva

autorizzazione scritta del CoNISMa ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del CoNISMa.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il “Collaboratore professionista” entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

ART. 9 – RESPONSABILITA’ E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il “Collaboratore professionista” assume l’onere di stipulare, a proprie spese, apposita polizza assicurativa contro gli infortuni che dovesse subire nello svolgimento dell’incarico; lo stesso solleva il CoNISMa da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall’espletamento dell’incarico. Inoltre qualora il “Collaboratore professionista” per lo svolgimento dell’incarico si trovi presso strutture del CoNISMa, si dovrà adeguare obbligatoriamente alle norme antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08, adottate dal Consorzio sul luogo di lavoro, nonché alle altre misure di prevenzione previste dalla legge.

ART. 10 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2229 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

ART. 11 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, a norma dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 12 – TUTELA DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 il committente informa il collaboratore a progetto che i suoi dati personali, oltre ad essere trattati dalla Società, verranno comunicati anche a parti terze, intendendo con ciò tutti quegli enti, istituzioni, aziende, consulenti et similia che sono strumentali all’attività della committente ed alla sua perpetuazione o che sono titolari, per legge e/o regolamenti, alla necessaria conoscenza e/o gestione dei medesimi. Con la sottoscrizione del presente contratto, il collaboratore a progetto esprime il proprio consenso alla comunicazione dei suoi dati personali ai soggetti sopra indicati o ad essi comunque equiparati, dichiarandosi consapevole che il responsabile

del trattamento dei dati è, alla data di sottoscrizione del presente atto, il Sig. _____,
_____.

ART. 13 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il “Collaboratore professionista” dichiara di accettare la competenza del
Foro di _____

Città, lì _____

Letto, confermato, sottoscritto

Per il CoNISMa
Prof. Angelo Tursi

Il Collaboratore Professionista

Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le
disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

Art. 7 - (Recesso)

Art. 8 - (Proprietà - Riservatezza dei risultati)

Art. 9 - (Responsabilità)

Art. 13 - (Foro competente)

Il Collaboratore Professionista

Per presa visione e accettazione dell’incarico di supervisione

Prof.

Incaricato della supervisione e verifica di cui all’Art. 6